

ISTITUTI TECNICI

Sintesi delle misure previste dallo schema di regolamento del C.d.M. il 18/12/ 2008.

Il 18 dicembre 2008 il CdM ha approvato 4 schemi di regolamento ai sensi dell'art.64 della legge 133/2008. Il primo riguarda le "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e l'utilizzo delle risorse umane", il secondo la "Revisione dell'assetto ordinamentale della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione", il terzo la "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei Licei" e infine il quarto schema relativo alla "**Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico degli Istituti Tecnici**", questo si compone a sua volta di **5 sezioni**:

1. Relazione illustrativa
2. Regolamento
3. Allegato A: Profilo educativo, culturale e professionale per gli Istituti Tecnici
4. Allegati B e C: indirizzi e quadri orari dei settori economico e tecnologico
5. Allegato D: tabella di confluenza degli attuali istituti tecnici in quelli di nuovo ordinamento.

1. Relazione illustrativa

dello schema, emanato ai sensi dell'art. 64, della legge 6 agosto 2008, n. 133 (ex DL 112).

Questo documento ha funzione essenzialmente propagandistica ed elenca i pregi e le capacità della riforma nel dare risposte alle "urgenze segnalate negli ultimi anni". Può quindi risultare utile principalmente per inquadrare i termini della questione in oggetto.

Nel testo vengono infatti riportati i dati dell'ATTUALE ORDINAMENTO DELL'ISTRUZIONE TECNICA

Settori : n. **10**

Indirizzi : n. **39**

Istituti tecnici principali: n. **788**

Istituti tecnici punti di erogazione : n. **1802**

Classi (O.D. 2008/2009) :

Anno	Classi	Alunni
Prima	8.309	197.327
Seconda	8.352	187.271
Terza	7.897	176.162
Quarta	7.863	163.402
Quinta	7.886	149.360
TOTALI	40.307	873.522

Tra gli **elementi chiave del provvedimento** sono segnalati in premessa:

- il "numero contenuto di indirizzi riferiti a settori produttivi di rilevanza nazionale";
- l'orario settimanale ridotto a 32 ore;
- il riferimento al "Quadro europeo dei titoli e delle qualifiche" (EQF);
- il riferimento alle quote di flessibilità riservate alle istituzioni scolastiche nel quadro di criteri nazionale (ancora da definire);
- l'incremento dello studio della lingua inglese;
- la previsione dell'insegnamento di scienze integrate (Scienze, Fisica e Chimica);
- la volontà di sostenere le scuole come centri di innovazione;
- l'istituzione di un Comitato tecnico-scientifico per venire incontro alle esigenze del territorio e ai fabbisogni del mondo produttivo;
- la realizzazione di un Ufficio tecnico per l'organizzazione e la sicurezza dei laboratori;
- il raccordo più stretto con il mondo del lavoro e delle professioni, con una più ampia diffusione di stage, tirocini, alternanza scuola-lavoro;
- lo sviluppo di metodologie innovative.

Si tratta in molti casi, come nell'ultimo, di slogan privi di riscontro negli articoli di legge, in altri, invece, di punti che nascondono un impoverimento dell'offerta formativa degli istituti tecnici, come nel caso della riduzione sostanziale dell'orario scolastico e dell'accorpamento di tre differenti discipline scientifiche in un unico calderone (le Scienze integrate).

Già in questa relazione illustrativa, inoltre, si evidenzia l'ossessione del Ministero dell'Istruzione nel voler venire incontro alle esigenze del mondo produttivo, tanto che questo è citato 16 volte nelle sole premesse! In linea con questa filosofia di fondo questo schema di regolamento prevede sin d'ora, anticipando di fatto un

elemento chiave della proposta di legge "Aprea", la costituzione del Comitato tecnico scientifico, con l'ingresso paritetico di rappresentanti delle imprese produttive nelle scuole, in grado, come analizzeremo, di condizionarne sensibilmente le scelte didattiche.

2. Regolamento

recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Si tratta del "corpo centrale" della riforma degli istituti tecnici, si compone di **10 articoli** ed è quello che, nei *desiderata* del governo, dovrà costituire il testo di legge relativo a questo ordine di scuola. È interessante notare come ambienti vicini a Comunione e Liberazione (vedi diesse.org) ne avessero pubblicati integralmente i contenuti molto prima del CdM del 18 dicembre e quindi come il Governo abbia deliberatamente scelto di tenere nascosto un testo già pronto da tempo (e che ad oggi ancora non risulta pubblicato nel sito del Ministero), riducendo di fatto i tempi a disposizione, per la "società civile", per analizzare, dibattere e avanzare proposte di modifica al testo stesso.

- **Articolo 1: oggetto del regolamento.** Si afferma che le norme relative al riordino degli istituti tecnici sono finalizzate ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico. Si scrive, inoltre, che gli istituti tecnici sono riorganizzati e potenziati a partire dalle prime classi funzionanti nell'anno scolastico 2010/2011.

- **Articolo 2: identità degli istituti tecnici.** I "tecnici" del futuro dovranno possedere una solida base culturale a carattere scientifico-tecnologico. L'offerta formativa è connotata da un contenuto numero di ampi indirizzi, strettamente connessi con i settori più rilevanti per lo sviluppo economico e produttivo del Paese. Gli istituti tecnici collaborano con le strutture formative accreditate dalle Regioni nei Poli tecnico professionali e costituiscono il riferimento degli istituti tecnici superiori realizzati a norma del DPCM 25 gennaio 2008, con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo delle professioni tecniche, secondo le richieste del mondo del lavoro, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese.

- **Articolo 3: Istituti tecnici per il settore economico.** I percorsi degli istituti tecnici del settore economico fanno riferimento ai seguenti indirizzi: a) amministrazione, finanza e marketing; b) turismo.

- **Articolo 4: Istituti tecnici per il settore tecnologico.** Con gli indirizzi: a) Meccanica, Meccatronica ed Energia; b) Trasporti e Logistica; c) Elettronica ed Elettrotecnica; d) Informatica e Telecomunicazioni; e) Grafica e Comunicazione; f) Chimica, Materiali e Biotecnologie; g) Tessile, Abbigliamento e Moda; h) Agraria e Agroindustria; i) Costruzioni, Ambiente e Territorio. Questi percorsi prevedono le seguenti ore di laboratorio: 396 ore nel primo biennio (12 a settimana), 561 ore nel secondo biennio (17) e 330 ore nel quinto anno (10). Si dotano, inoltre, di un **ufficio tecnico** con il compito di sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori.

- **Articolo 5: Organizzazione dei percorsi.** I percorsi degli istituti tecnici sono riordinati in relazione alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF); hanno un orario complessivo annuale di 1.056 ore (32 settimanali, comprensive della quota riservata alle regioni e dell'insegnamento della religione); si riferiscono a due ampi settori (economico e tecnologico); sono caratterizzati da un'area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e da aree di indirizzo; hanno un **primo biennio** articolato, per ciascun anno, in 660 ore (20 settimanali) di istruzione generale e in 396 ore (12) di indirizzo, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione; hanno un **secondo biennio** articolato per ciascun anno, in 495 (15) ore di istruzione generale e in 561 (17) ore di indirizzo; un **quinto anno** articolato in 495 (15) ore di istruzione generale e in 561 (17) ore di indirizzo; il secondo biennio e il quinto anno costituiscono articolazioni di un **complessivo triennio** nel quale i contenuti scientifici, economico-giuridici e tecnici delle aree di indirizzo vengono approfonditi per raggiungere, nel quinto anno, una competenza professionale di settore, idonea anche per la prosecuzione degli studi a livello di istruzione e formazione superiore con riferimento all'esercizio delle professioni tecniche. I percorsi sono sviluppati a partire dalla didattica in laboratorio, l'analisi e la soluzione dei problemi, il lavoro

per progetti; sono orientati alla gestione di processi e linguaggi specifici e strutturati in modo da favorire un **collegamento organico con il mondo del lavoro** e delle professioni. Stage, tirocini e alternanza scuola lavoro sono strumenti didattici per la realizzazione dei percorsi di studio. Gli istituti tecnici hanno **spazi di flessibilità** entro il 20% nel primo biennio, il 30% nel secondo biennio, il 35% nell'ultimo anno; costituiscono **dipartimenti** per il sostegno alla didattica e alla progettazione formativa; costituiscono un **comitato tecnico-scientifico, con una composizione paritetica di docenti e di esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica, con funzioni consultive e di proposta per l'organizzazione delle aree di indirizzo e l'utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità**; possono stipulare **contratti d'opera con esperti del mondo del lavoro** e delle professioni con una specifica e documentata esperienza professionale maturata nel settore di riferimento, ai fini dell'arricchimento dell'offerta formativa e per competenze specialistiche non presenti nell'istituto, nei limiti degli spazi di flessibilità e delle risorse iscritte nel programma annuale di ciascuna istituzione scolastica. Tali esperti sono individuati sulla base dei criteri indicati dal comitato tecnico – scientifico.

- **Articolo 6. Valutazione e titoli finali.** La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è disciplinata dall'articolo 13 della legge 30 ottobre 2008, n. 169. I percorsi degli istituti tecnici si concludono con un esame di Stato. Con riferimento a specifiche competenze relative alle aree di indirizzo, **le commissioni di esame si possono avvalere di esperti del mondo economico e produttivo** con documentata esperienza nel settore di riferimento. Al superamento dell'esame di Stato viene rilasciato il diploma di Perito.

- **Articolo 7. Monitoraggio, valutazione di sistema e aggiornamento dei percorsi.** I percorsi degli istituti tecnici sono oggetto di costante monitoraggio, anche ai fini della loro innovazione permanente. A tal fine, il Ministro si avvale di un apposito **Comitato nazionale** del quale fanno parte dirigenti e docenti della scuola, **esperti del mondo del lavoro** e delle professioni, dell'università e della ricerca nonché esperti indicati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e dall'Unione Province d'Italia, dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dal Ministero dello Sviluppo economico. Il Comitato si articola in commissioni di settore e si avvale anche dell'assistenza tecnica dell'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica, dell'Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori, di Italia Lavoro e dell'Istituto per la Promozione Industriale. Gli indirizzi e i profili professionali degli istituti tecnici sono aggiornati periodicamente in relazione alle proposte del Comitato. I risultati di apprendimento sono oggetto di valutazione periodica da parte dell'Istituto Nazionale per la Valutazione (INVALSI). I risultati del monitoraggio sono oggetto di un rapporto presentato al Parlamento ogni 3 anni dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

- **Articolo 8. Passaggio al nuovo ordinamento.** Gli attuali istituti tecnici confluiscono, a partire dall'anno scolastico 2010/2011, negli istituti tecnici di cui al presente regolamento ferma restando la prosecuzione dei percorsi attivati, sino all'anno scolastico 2009/2010, secondo il previgente ordinamento. Con successivo regolamento emanato dal Ministro sono definite: le indicazioni nazionali riguardanti i risultati di apprendimento; gli ambiti, i criteri e le modalità per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo negli **spazi di flessibilità** di cui all'articolo 5, in un numero contenuto di opzioni, che possano prevedere **anche insegnamenti alternativi** a quelli indicati negli allegati B) e C), inclusi in un apposito elenco nazionale, **per rispondere a specifiche e documentate esigenze del mondo del lavoro e delle professioni**. Il passaggio al nuovo ordinamento è accompagnato da misure nazionali idonee a sostenere l'aggiornamento dei dirigenti, dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e a informare i giovani e le loro famiglie in relazione alle scelte degli studi per l'anno scolastico 2010/2011. Con successivi decreti del Ministro, aventi natura non regolamentare, sono definiti: le dotazioni di organico e le relative classi di concorso del personale docente, ivi compreso quello da destinare all'ufficio tecnico, le misure di accompagnamento per gli studenti non promossi in relazione alla progressiva entrata in vigore del nuovo ordinamento, i criteri generali per **l'insegnamento, in lingua inglese, di una disciplina non linguistica** compresa nell'area di indirizzo del **quinto anno**, gli indicatori per la valutazione e l'autovalutazione degli istituti tecnici. I posti relativi all'**Ufficio tecnico** di cui all'articolo 4 sono coperti prioritariamente con personale titolare nell'istituzione scolastica e, in mancanza, con personale appartenente a classe di concorso in esubero.

- **Articolo 9. Disposizioni finali.** Le disposizioni del presente regolamento non possono essere disapplicate o derogate da norme contrattuali. All'attuazione del regolamento si provvede in coerenza con il

piano programmatico di cui all'articolo 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti delle risorse finanziarie previste dagli ordinari stanziamenti di bilancio senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Province di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente regolamento nell'ambito delle competenze ad esse spettanti. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

- **Articolo 10. Abrogazioni.** Abrogati articolo 191, commi 2 e 3, del T.U. in materia di istruzione (D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297), a partire dall'anno scolastico 2010/2011.

3. Allegato A

Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione per gli Istituti Tecnici.

Pur costituendo parte integrante della riforma degli istituti tecnici si può considerare il più "inutile" dei cinque documenti. Sembra infatti scritto da un simpatico umorista, o da qualcuno che, pur dovendo analizzare la riforma, non si è preoccupato di leggerla, se è vero, come è vero, che nel presentare gli effetti di indirizzi che cancellano, ad esempio, lo studio della Storia dell'arte negli Istituti grafici o in quello della moda, afferma che si vuole che gli studenti sappiano riconoscere le linee essenziali della storia delle arti o, ancora, che sappiano riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici. Richiamiamone comunque qui di seguito gli aspetti essenziali:

Il profilo culturale, educativo e professionale degli Istituti Tecnici. L'identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell'Unione europea. I percorsi degli istituti tecnici si articolano in un'area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo. I relativi risultati di apprendimento sono descritti in competenze, abilità e conoscenze secondo quanto previsto dal Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (European Qualifications Framework).

L'area di istruzione generale ha l'obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base. Le aree di indirizzo hanno l'obiettivo di far acquisire sia conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari contesti di studio e di lavoro sia abilità idonee ad ambiti caratterizzati da innovazioni.

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi.

A conclusione dei percorsi degli istituti tecnici, gli studenti sono in grado di: agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione; porsi con atteggiamento razionale e critico di fronte alla realtà; utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana; riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti; operare collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali; utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere; riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali; individuare e comprendere le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale; essere consapevoli dell'importanza che riveste la pratica dell'attività fisica; collocare le scoperte scientifiche e tecnologiche in una dimensione storico-culturale; utilizzare modelli appropriati per simulare fenomeni e interpretare dati sperimentali; riconoscere i criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze; utilizzare il tessuto concettuale e i fondamentali strumenti della matematica; utilizzare gli strumenti e le reti informatiche, padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici; utilizzare procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative; saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia; essere consapevole del valore sociale della propria attività.

Seguono ancora gli specifici paragrafi (davvero di scarso interesse) relativi a:

- **Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del settore economico.**
- **Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del settore tecnologico.**
- **Strumenti organizzativi e metodologici.**